

**CIRCOLARE 2 maggio 2002, n. 8.
(Approvata dalla Giunta regionale
con deliberazione 12 aprile 2002, n.
853).**

**Competenza sanzionatoria in materia
di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande. Legge 25/8/1991,
n. 287.**

In B.U.R.V. n. 50 del 21-05-2002

Commercio

(Indirizzata ai Signori Sindaci dei Comuni del Veneto; e, p.c. Al Ministero per le Attività produttive Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi; ai Signori Presidenti delle Province del Veneto; All'ANCI Veneto; All'Unione Province del Veneto; all'UNCEM; all'Unione regionale delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura del Veneto; alla Regione Carabinieri "VENETO"; alla Guardia di Finanza Comando interregionale Italia Nord-orientale Venezia; alle Questure del Veneto; alle Prefetture del Veneto; all'Unione regionale veneta commercio turismo e servizi; alla Confesercenti Confederazione italiana esercenti Attività commerciali, turistiche e dei servizi Comitato regionale Veneto; alla FAID Federdistribuzione Federazione associazioni imprese distribuzione; alla Federcom Federazione commercio associato moderno; alla Concooperative Unione regionale veneta della cooperazione; alla Lega nazionale cooperative e mutue Comitato regionale Veneto; alla C.G.LL. - FILCAMS Confederazione generale italiana del lavoro Segreteria regionale del Veneto; alla CISL - FISASCAT Confederazione italiana sindacati lavoratori Segreteria regionale del Veneto; alla UIL - UILTucs Unione italiana del lavoro Segreteria regionale del Veneto; alla CISAL - Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori Unione regionale del Veneto; alle Associazioni dei consumatori del Veneto - Loro Sedi).

E' stata più volte sottoposta alla scrivente Amministrazione la questione relativa alla competenza sanzionatoria in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Come noto, l'articolo 10, comma 4 della legge 25/8/1991, n. 287, recante 1° "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi", attribuiva espressamente la competenza di cui trattasi all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito denominato UPICA).

L'articolo 42 del decreto legislativo 31/3/1998, n. 112, nel disciplinare il conferimento a Regioni ed

Enti locali di funzioni amministrative esercitate dallo Stato, ha disposto l'abrogazione del citato articolo 10, comma 4, della legge n. 287 del 1991, senza tuttavia specificare l'autorità titolare del potere sanzionatorio, in luogo del predetto Upica.

A seguito di tale abrogazione, vi è stata incertezza circa l'individuazione dell'autorità ora competente all'esercizio del predetto potere sanzionatorio, se in particolare la Camera di Commercio, in forza dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, ovvero la Regione, in forza dell'articolo 41 del decreto medesimo.

A giudizio della scrivente Amministrazione, il legislatore statale ha inteso sottrarre la funzione sanzionatoria ali'UPICA quale logica conseguenza del conferimento della titolarità della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alle Regioni, operato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera d) del decreto legislativo medesimo e confermato dalla Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 206 del 21/6/2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 443 del 1999, nella parte in cui prevedeva l'esercizio del potere regolamentare statale in materia di somministrazione di alimenti e bevande, riconoscendo tale potere in capo alla Regione.

Conseguentemente, dalla lettura delle norme sopra citate, si ritiene che l'attribuzione alla Camere di commercio delle funzioni esercitate dall'UPICA, prevista dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, non possa ricoprendere anche quelle inerenti all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

Infatti, la richiamata disposizione legislativa statale di cui all'ari. 20 del decreto legislativo n. 112 del 1998, è inclusa nel Capo III^o del Titolo II^o, dedicato alle funzioni riservate allo Stato o conferite alle Regioni ed enti locali in materia di industria; essa è pertanto da ritenersi inconferente alla materia della somministrazione di alimenti e bevande.

L'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1998, viceversa, include espressamente la materia di somministrazione di alimenti e bevande tra le funzioni amministrative relative al commercio.

In conclusione, si ritiene che, sulla base dell'interpretazione sistematica delle norme statali sopra citate, la competenza sanzionatoria in materia di pubblici esercizi debba intendersi trasferita alle Regioni, unitamente alle funzioni amministrative sulla medesima materia.

Con riferimento al Veneto, la legge regionale n. 10 del 28/1/1977 ha disposto la delega ai Comuni delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, ragion per cui l'esercizio effettivo del potere sanzionatorio di cui trattasi è attualmente di competenza del Comune nel cui territorio è accertata la violazione;

il Comune stesso, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge regionale n. 10 del 1977, è legittimato ad introitare i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni, a copertura delle spese sostenute per l'esercizio della delega.

Per quanto concerne, infine, la decorrenza dell'esercizio della funzione sanzionatoria in questione in capo alla Regione, in virtù del combinato disposto dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/5/2000, è fissata nel 1/9/2000, in concomitanza altresì con la soppressione degli Upica disposta dall'articolo 50 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998.

A partire da tale data ha avuto effetto sia il trasferimento alle Camere di Commercio delle funzioni e dei servizi all'utenza esercitati dagli Upica in materia di industria, sia l'attribuzione alle Regioni del potere sanzionatorio in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

Di conseguenza, le Camere di Commercio sono invitate a trasmettere ai Comuni competenti per territorio la documentazione relativa ai procedimenti sanzionatori non ancora conclusi, instaurati a seguito di formale accertamento della violazione successivo alla predetta data del 1 settembre 2000.

Il Presidente
On. Dott. Giancarlo Galan

note

Id. 877